



COMUNE DI
CAPRANICA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO
DELLA RACCOLTA
INDIFFERENZIATA
E DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
ED ASSIMILABILI

COMUNE DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA E DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO

ART. 3 - FINALITA'

ART. 4 - ESCLUSIONI

ART. 5 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - RIFIUTI URBANI

ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI

ART. 8 - RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 9 - ALTRE DEFINIZIONI

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

ART. 11 - BENI DUREVOLI

ART. 12 - CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ART. 13 - COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE

ART. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 16 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ED ESPlicitI DIVIETI

ART. 17 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 18 - CRITERI GESTIONALI

ART. 19 - CRITERI ORGANIZZATIVI

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA

ART. 21 - IL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 22 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 23 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 24 - CALENDARIO E ORARIO DI CONFERIMENTO

ART. 25 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (UMIDO)

ART. 26 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

ART. 27 - CONFERIMENTO MATERIALE PLASTICO E IMBALLAGGI MISTI E METALLI

ART. 28 - CONFERIMENTO MATERIALE CARTACEO

ART. 29 - CONFERIMENTO DI VETRO

ART. 30 - CONFERIMENTO INDUMENTI USATI

ART. 31 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

ART. 32 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI E MEDICINALI

ART. 33 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA ALTRE TIPOLOGIE

ART. 34 - SCARTI VEGETALI

ART. 35 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 36 - RIFIUTI INGOMBRANTI

ART. 37 – OLI VEGETALI

ART. 38 - CONFERIMENTO ALTRI RIFIUTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA INTER/COMUNALE
(AREE ECOLOGICHE ATTREZZATE)

ART. 39 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

ART. 40 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

ART. 41 – L'ISOLA ECOLOGICA

TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 42 – SPAZZAMENTO

ART. 43 - GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI

ART. 44 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

ART. 45 – MERCATI

ART. 46 - DISPOSIZIONI DIVERSE

TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 47 - DIVIETI

ART. 48 - CONTROLLI

ART. 49 – ORARI CONFERIMENTO

ART. 50 – MANIFESTAZIONI ED ALTRE OCCASIONI DI PARTICOLARI AFFLUSSI DI PERSONE

ART. 51 – MODALITA' DI CONFERIMENTO PER GLI ORGANIZZATORI DI FESTE E MANIFESTAZIONI

ART. 52 – VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvando il presente Regolamento e stabilendo in particolare le misure e le modalità da applicare ai seguenti servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio comunale:

- a. alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b. alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- c. alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d. alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e. alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f. alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, ecc.
- g. alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- h. allo spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- i. alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- j. al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti;

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 3 - FINALITÀ

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori e all'ambiente.
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani (RU) che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani composta da rifiuti alimentari, ad alto tasso di umidità);
- d. migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, ecc.) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- e. contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4 - ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs.152/2006. In particolare non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta dello stesso decreto:

- a. gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- b. rifiuti radioattivi;
- c. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/2006. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- g. materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.

ART. 5 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- urbani
- speciali

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- non pericolosi
- pericolosi

ART. 6 - RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

I. i rifiuti urbani domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente distinti in:

a. rifiuto organico o umido (FORSU). Rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossi, e simili; il rifiuto organico è denominato altresì rifiuto umido o forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani);

b. rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

c. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia e non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;

d. rifiuto vegetale o scarti verdi: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

e. rifiuto pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico o assimilato;

f. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, non conferibili al sistema di raccolta porta a porta.

2. i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, e descritto all'art. 10 del presente Regolamento. I rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

4. i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

1. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dall'art.2135 del c.c.;

2. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184/bis;

3. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

4. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

5. i rifiuti derivanti da attività commerciali;

6. i rifiuti derivanti da attività di servizio;

7. i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;

10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

11. il combustibile derivato da rifiuti.

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 1, sono tenuti a provvedere secondo dispositivi di Legge, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 8 - RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

ART. 9 - ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

1. Centro di Raccolta Comunale, Ecocentro, Isola Ecologica Comunale, Centro Multiraccolta o Area Ecologica Attrezzata:

area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati. Le frazioni di rifiuto conferibili sono le frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, i rifiuti urbani pericolosi (RUP), ed i rifiuti ingombranti, come specificato nel presente Regolamento;

2. Area ecologica: area aperta al pubblico e attrezzata con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano (principalmente contenitori multi-utenze per la raccolta delle frazioni differenziate,); tali aree sono tipicamente ubicate in prossimità degli agglomerati abitativi composti da più edifici disposti in ampie aree private; il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli *standards* di servizio e non prevede in nessun caso l'accesso dei mezzi in aree private;

3. Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
4. Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
5. Contenitore multi-utenza: contenitori per le diverse frazioni differenziabili assegnati a gruppi individuati di utenze domestiche;
6. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
7. Gestione integrata dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
8. Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
9. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
10. Raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
11. Raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
12. Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
13. Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/97 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
14. Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. 152/2006;
15. Spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
16. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
17. Utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
18. Utenze condominiali: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 10 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
19. Utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
20. Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
21. Utenze: le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi. Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del presente Regolamento sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, di provenienza dalle utenze non domestiche specificate al punto 1)„, rispettanti i criteri qualitativi/quantitativi riportati al punto 2). Tali criteri sono passibili di aggiornamenti da effettuarsi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, anche in caso di emanazione di norme tecniche di livello nazionale.

1) PROVENIENZA

a. lavorazioni artigianali;

b. attività commerciali;

c. attività di servizio , ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie di cui all'art.184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. 152/06, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.

d. attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.152/06, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

e. uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali

2) CRITERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

Considerando che al momento attuale il Comune di Capranica è in associazione con il Comune di Ronciglione per la gestione di un'area ecologica intercomunale che serve sia gli utenti del comune di Capranica che quelli di Ronciglione, trovano applicazioni i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione riportati nel Regolamento sulla gestione del centro comprensoriale per la raccolta dei rifiuti urbani.

Resta però inteso che qualora la quantità dei rifiuti prodotti non può essere contenuta nei normali contenitori messi a disposizione dall'amministrazione comunale, resta ad esclusivo carico dell'azienda che conferisce il rifiuto l'eventuale noleggio di contenitori/container.

Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.

I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente, secondo le modalità tecniche comunicate dal soggetto gestore al produttore di rifiuti speciali assimilati (raccolta sul fronte stradale con o senza prenotazione, conferimento in Ecocentro).

ART. 11 – BENI DUREVOLI

Sono beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'art.44 del D.Lgs. 22/97:

a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria;

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti presso l'ecocentro.

ART. 12 - CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Qualora siano prodotte quantità superiori a quanto indicato all'art. 10 o per caratteristiche qualitative i rifiuti non siano assimilati agli urbani, il produttore, potrà attivare ai sensi dell'art. 188 comma 2) lett. c) del D.Lgs. 152/06 un contratto aggiuntivo con il Soggetto Gestore per la raccolta da parte del servizio comunale delle maggiori quantità prodotte. In questo caso il Soggetto Gestore fornirà a titolo oneroso qualsiasi prestazione relativa al servizio (noleggio contenitori etc.) e potrà imporre specifiche tecniche e logistiche per le modalità di ritiro.

E' concessa facoltà di convenzionamento con soggetti privati, per la quota eccedente, ferme restando le garanzie e gli obblighi di legge.

ART. 13 - COMPETENZE DEL SOGGETTO GESTORE

Al soggetto gestore individuato dal Comune di Capranica, competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede direttamente in piena autonomia operativa e gestionale, oppure mediante soggetti terzi, limitatamente ai servizi accessori, purchè preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale:

1. la raccolta porta a porta ed il trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'isola ecologica;
2. l'organizzazione della raccolta differenziata in accordo con il comune;
3. la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti negli specifici contenitori, da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia locale;
4. l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso l'ecocentro, e unitamente all'amministrazione Comunale l'organizzazione delle nuove raccolte, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le tipologie dei rifiuti conferibili e relative modalità specifiche;

Il soggetto gestore può svolgere attività finalizzate a definire quanto segue, dandone debita comunicazione al Comune e previa approvazione con specifico atto di Giunta Comunale:

- individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'individuazione di apposite aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.
- Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:
- l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla *privacy*, o analisi merceologiche dei rifiuti o frazioni di essi;
- l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul territorio del Comune.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).

ART. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Al Comune competono le seguenti attività:

- l'emissione di ordinanze contingibili così come precisato nell'art. 15;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.
- inserimento nel presente Regolamento delle attività operative proposte ed introdotte dal soggetto gestore;
- L'aggiornamento dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 15 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 16 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ED ESPLICITI DIVIETI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti, è vietato:

- ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma ecologica;
- esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica non in osservanza dei giorni e delle ore definiti dal soggetto gestore, per il servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- smaltire rifiuti pericolosi (ex tossiconocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06;

- il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. Sono pertanto da ritenersi non a norma le installazioni di apparecchi per la dissipazione dei rifiuti organici domestici, a meno di specifiche precisazioni e provvedimenti a carico del soggetto responsabile del ciclo integrato delle acque;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito accanto al contenitore individuato per la raccolta qualora lo stesso sia già riempito (ad esempio il posizionamento di carta/cartone accanto al contenitore giallo da 40 litri messo a disposizione dal Comune).

Il Comune, anche attraverso il soggetto gestore, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente regolamento, altri regolamenti comunali vigenti e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 17 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso come indicato all'art. 12, ovvero avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti.

Su richiesta di Comune o soggetto gestore i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 18 - CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ART. 19 - CRITERI ORGANIZZATIVI

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Capranica si basa sul sistema integrato di tipo secco-umido (con separazione della frazione organica dalle frazioni secche) e domiciliarizzato (porta-a-porta) ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto.

Il ritiro a domicilio è previsto in particolare per le seguenti frazioni di rifiuto:

1. rifiuto indifferenziato o frazione residuale,
2. carta e cartone,
3. vetro ,
4. plastica e metalli;
5. organico.

Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:

- pile per piccoli elettrodomestici;
- farmaci scaduti.

Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti così come previsto nel presente Regolamento dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso l'isola ecologica inter/comunale secondo le modalità e negli orari indicati dal soggetto gestore. Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto.

Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall'attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.

Le disposizioni, riportate nel presente articolo e nei seguenti articoli, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Tali modifiche, valutate, decise ed introdotte in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore ed approvate con specifico Atto di Giunta Comunale, saranno debitamente comunicate alle utenze.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio, comprese le zone sparse. L'accesso a cortili e aree private, aziende è di norma escluso, salvo accordo con il soggetto gestore contenente condizioni economiche e sottoscrizione di manleva da parte del privato per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro rifiuto per impossibilità pratiche (cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso). In questo caso deve essere garantito l'accesso secondo l'intero orario di raccolta (dalle 6:00 - alle 14:00) ed il calendario comunicati dal soggetto gestore. Per quanto attiene alle gestione dei rifiuti all'interno delle aree e dei cortili di pertinenza dei plessi scolastici, con il fine di agevolare le modalità di raccolta, si procederà a concordare e definire appositi protocolli d'intesa con le Direzioni didattiche: tali protocolli saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale. Il Comune si impegna a coinvolgere il soggetto gestore nella programmazione dei nuovi insediamenti al fine di definire punti di prelievo collettivo dei rifiuti con caratteristiche adeguate a favorire il transito dei mezzi e l'attività degli operatori di raccolta, oltre che adeguate condizioni igienico-sanitarie.

ART. 21 - IL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero dalle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto, e separato, le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino al n° civico della propria abitazione. Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà del Comune. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento. Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione, movimentarli sulle aree private e provvedere alla loro pulizia e decoro. In particolare il lavaggio dei contenitori è a completo carico dell'utenza, salvo diverso accordo economico con il soggetto gestore. I contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore in accordo con l'amministrazione, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari, che rimangono però responsabili del loro corretto uso, conservazione e decoro. La pulizia delle aree indicate nel presente articolo, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al soggetto gestore. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita. I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso adesivo di non conformità "*rifiuto non conforme*". L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.

Il Comando di Polizia Locale, il soggetto gestore o suoi incaricati, potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme

sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze. Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dal soggetto gestore, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

ART. 22 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito. Il servizio sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli, la popolazione verrà informata sulle modalità e sui giorni di raccolta. Il conferimento dei rifiuti per la raccolta domiciliarizzata in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

1. dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
 2. è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/06;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
 3. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o sacchetti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
 4. i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli disperdendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in nessun caso ammessa la loro collocazione stabile sul fronte stradale;
 5. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, e posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
 6. per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti. Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a ritirarli non appena siano stati svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il soggetto gestore riterrà necessari, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dal soggetto gestore.
- Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, secondo norme stabilite da parte del soggetto gestore.

ART. 23 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I contenitori per il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti saranno definiti a cura del Comune, e saranno consegnati secondo le modalità previste dallo stesso.

I contenitori di prima fornitura (nuove utenze) e la sostituzione di contenitori avverrà unicamente presso dei punti individuati dal Comune e opportunamente comunicati agli utenti.

Il Comune prevede la fornitura gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza ed una fornitura standard annuale una-tantum di sacchetti in numero stabilito.

I contenitori rigidi forniti alle utenze sono dei seguenti colori:

- secco residuo: colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C);
- organico: colore MARRONE (RAL 8028 - PANTONE 3695 C);
- carta e cartone: colore BLU (RAL 5005 – PANTONE 2945 C);
- contenitori in vetro: colore VERDE (RAL 6001 – PANTONE 371 C).

Per quanto riguarda la raccolta a sacchi, essi devono essere di colore giallo trasparente per la plastica/metalli. La raccolta della Forsu prevede l'utilizzo tassativo di sacchetti biodegradabili (mater-bi). Le modalità di fornitura o acquisto saranno comunicate annualmente alla cittadinanza.

Qualora l'utente necessiti ulteriori sacchetti aggiuntivi al quantitativo annuo fornito dal Comune, questo dovrà provvedere ad acquistarli a proprie spese. Il comune potrà provvedere all'installazione di distributori automatici.

La successiva fornitura di contenitori rigidi in sostituzione di contenitori rotti o rovinati sarà possibile gratuitamente solo dopo 5 anni dalla prima consegna presso le strutture individuate dal Comune. Qualora, anteriormente a tale termine, fosse richiesta una sostituzione si dovrà provvedere al pagamento anticipato del costo del singolo contenitore. I contenitori rigidi devono essere mantenuti in stato di decoro e di pulizia da parte dell'utente.

ART. 24 - CALENDARIO E ORARIO DI CONFERIMENTO

I rifiuti andranno conferiti rispettando il calendario di raccolta definito annualmente ed approvato dalla Giunta Comunale; tale calendario, che dovrà riportare i giorni di sospensione del servizio per festività ed i conseguenti giorni di recupero, saranno comunicati alle utenze a cura del Comune.

Per tutte le tipologie di rifiuto soggetti a raccolta domiciliarizzata l'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire la sera prima del giorno previsto ritiro dalle ore 20.00 nel periodo invernale e dalle ore 22.00 nel periodo estivo, fino alle ore 5.00. Per cause di forza maggiore (scioperi, manifestazioni, eventi sociali o meteorologici eccezionali) calendario ed orario di raccolta potrà subire variazioni secondo le volontà del soggetto gestore, che dovrà darne tempestiva comunicazione ai soggetti interessati (Comune, Polizia Locale).

ART. 25 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (UMIDO)

Il conferimento del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani (FORSU), deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi sacchetti in materiale biodegradabile. Una volta pieni i sacchetti biodegradabili ben chiusi devono essere conferiti negli appositi contenitori individuali (contenitore marrone) o nei contenitori carrellati multiutenza sempre di colore marrone, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal Comune. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza degli specifici contenitori. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utente. Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori. Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto

gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

I sacchetti vengono forniti dal Comune, con un fornitura una-tantum. Gli utenti sono tenuti, nel caso, ad usare esclusivamente i sacchetti biodegradabili e compostabili distribuiti dal Comune, fino ad esaurimento della fornitura una-tantum, dopodiché dovranno provvedere a propria cura e spese ad acquistare i sacchi in comune commercio di tipo biodegradali e compostabili. Gli utenti sono tenuti ad usare esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile e non in polietilene.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, un bidoncino areato sottolavello ed un contenitore rigido marrone per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120-240-660 litri che saranno forniti dal Comune e distribuiti dal soggetto gestore. E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui di potatura, sfalci d'erba e scarti di orto e giardino dovranno essere invece conferiti come scarti vegetali secondo le modalità previste all'art. 34 del presente Regolamento. All'interno del bidoncino per la raccolta della frazione umida possono essere immesse le seguenti frazioni di rifiuto secondo le modalità in precedenza elencate, ovvero: Avanzi di cibo, Scarti di frutta e verdura, Gusci d'uovo, Bustine di tè, Filtri di caffè, Fiori recisi, Piccoli ossi, Scarti di cucina, Alimenti avariati ecc..

E' assolutamente vietato:

- introdurre rifiuti difformi da quanto previsto,
- inserire rifiuti in fiamme o non completamente spenti;
- abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori

L'operatore incaricato della raccolta, in caso di evidente conferimento di materiale difforme, non procederà alla raccolta del materiale ed apporrà l'etichetta con la dicitura "rifiuto non conforme" Qualora l'infrazione venga ripetuta, il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento.

Resta comunque inteso che il servizio di raccolta del rifiuto organico rimane attivo presso l'Ecocentro secondo le modalità operative di gestione.

ART. 26 - CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in mastelli o bidoni carrellati muniti di trasponder. I mastelli o bidoni carrellati vengono consegnati in comodato d'uso dal Comune. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo mastelli o bidoni carrellati, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.) o riempire mastelli o bidoni carrellati oltre il peso massimo consentito, pena il non ritiro del rifiuto con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità. La segnalazione di non conformità con non ritiro potrà accadere anche in caso di palese conferimento di frazioni riciclabili (carta, vetro, plastica, Forsu) nel sacco grigio.

Per i condomini con un numero elevato di utenze, la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più cassonetti ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale. Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo

per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare vietando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

E' vietato introdurre oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), nel qual caso dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione. Le utenze non domestiche verranno dotate, laddove necessario in relazione alla quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto o previsto dal soggetto gestore, di cassonetti di capacità adeguata alle esigenze.

L'operatore incaricato della raccolta, in caso di evidente conferimento di materiale difforme, non procederà alla raccolta del materiale ed apporrà l'etichetta con la dicitura "rifiuto non conforme". Qualora l'infrazione venga ripetuta, il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento.

Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato non è attivo presso l'Ecocentro a differenza di quanto avviene per le altre frazioni merceologiche.

ART. 27 - CONFERIMENTO MATERIALE PLASTICO, IMBALLAGGI MISTI E METALLI

Il conferimento degli imballaggi in plastica è effettuato in sacchetti semitrasparenti gialli a perdere. I sacchetti vengono forniti dal Comune, una tantum, e distribuiti dal Comune e sono ritirabili presso punti di distribuzione predisposti dal Comune. Gli utenti sono tenuti, nel caso, ad usare esclusivamente i sacchetti semitrasparenti distribuiti dal Comune, fino ad esaurimento della fornitura una-tantum, dopodiché dovranno provvedere a propria cura e spese ad acquistare i sacchi in commercio di colore giallo trasparente con caratteristiche conformi a quelli della fornitura originaria. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti o di cassonetti/bidoncini, quando assegnati, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Ove il conferimento è effettuato mediante sacchi o sacchetti gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione.

Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti; esse provvedono a conferire la frazione plastica e imballaggi impiegando l'apposito sacchetto in polietilene.

E' vietato riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito, pena il non ritiro del sacco con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità. La segnalazione di non conformità con non ritiro potrà accadere anche in caso di palese conferimento di frazioni riciclabili diverse nel sacco celeste.

L'operatore incaricato della raccolta, in caso di evidenti conferimenti di materiale difforme, non sarà raccolto ed apposta la dicitura "rifiuto non conforme". Qualora l'infrazione venga ripetuta il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento. Le frazioni conferibili all'interno dei sacchetti secondo le modalità in precedenza elencate sono: Bottiglie per liquidi non superiori a 5 lt., Flaconi per detersivi o cosmetici, Vaschette porta uova rigide, Confezioni per dolci e alimenti (purché puliti), Sacchetti della spesa, Contenitori per yogurt (purché puliti), Contenitori per alimenti animali (purché puliti), Film e pellicole da imballaggio.

I rifiuti facenti parte della frazione metallica sono così individuati:

- lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;

Per i civici multiutenza e i condomini di grandi dimensioni il Comune mette a disposizione specifici contenitori carrellati di colore giallo. L'operatore incaricato della raccolta, in caso di evidente conferimento di materiale difforme, non procederà alla raccolta del materiale ed apporrà l'etichetta con la dicitura "rifiuto non conforme". Qualora l'infrazione venga ripetuta, il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento. Resta comunque inteso che il servizio di raccolta di plastica e metalli rimane attivo presso l'Ecocentro con le modalità in uso.

ART. 28 - CONFERIMENTO MATERIALE CARTACEO

Il materiale cartaceo è costituito da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poliaccoppiato a base cellulosa. I rifiuti cartacei, compresi i contenitori in materiale poliaccoppiato a base cellulosa per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande, tipo “tetrapak”), devono essere introdotti, anche sfusi e liberati da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori carrellati di colore blu distribuiti dal Comune alle utenze. L'utente si impegna a conferire il bidone sul fronte stradale solo quando esso contiene sufficiente materiale (almeno la metà del suo volume); in caso contrario il bidone potrà non essere svuotato. E' vietata l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. In presenza di consistenti produzioni di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi che saranno valutati dal soggetto gestore potrà essere effettuato un servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità e calendario da stabilire dal soggetto gestore. La carta ma soprattutto gli imballaggi in cartone possono essere conferiti a cura diretta degli utenti presso l'area ecologica comunale.

E' vietato introdurre carta o cartone nei contenitori per il “secco”.

Il conferimento di carta e cartone deve avvenire secondo queste norme:

- il materiale posizionato all'esterno e destinato alla raccolta deve essere imballato con spago o materiale simile o inserito all'interno dei bidoncini forniti dal Comune per le utenze domestiche e bidoni da lt.120 (su richiesta) per le utenze non domestiche senza che vi sia possibilità di dispersione dei rifiuti nella pubblica via;
- sui rifiuti destinati alla raccolta, ove possibile, deve essere effettuata la riduzione volumetrica degli stessi.

L'operatore incaricato della raccolta, in caso di evidente conferimento di materiale difforme, non procederà alla raccolta del materiale ed apporrà l'etichetta con la dicitura “rifiuto non conforme” Qualora l'infrazione venga ripetuta, il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento.

Resta comunque inteso che il servizio di raccolta di carta e cartone rimane attivo presso l'Ecocentro secondo le modalità operative di gestione.

ART. 29 - CONFERIMENTO DI VETRO

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multimateriale sono così individuati:

- vetro di qualsiasi natura;

Tali rifiuti accuratamente vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi bidoni verdi distribuiti ad ogni utenza e con questi esposti per il ritiro sul fronte stradale.

Per i civici multiutenza e i condomini di grandi dimensione il Comune mette a disposizione specifici contenitori carrellati di colore verde. Tutti i rifiuti oggetto del presente articolo, che, per le loro dimensioni, non possono essere introdotti negli appositi contenitori stradali di colore verde, devono essere conferiti solamente presso l'ecocentro.

E' vietata l'introduzione di materiali diversi quali ceramiche o altri rifiuti.

L'operatore incaricato della raccolta, in caso di evidente conferimento di materiale difforme, non procederà alla raccolta del materiale ed apporrà l'etichetta con la dicitura “rifiuto non conforme” Qualora l'infrazione venga ripetuta, il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 51 del presente regolamento.

Resta comunque inteso che il servizio di raccolta di vetro rimane attivo presso l'Ecocentro secondo le modalità operative di gestione.

ART. 30 - CONFERIMENTO INDUMENTI USATI

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori stradali metallici. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

I rifiuti di cui a questo articolo che non sono più utilizzabili vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile.

ART. 31 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.
- Pile ricaricabili al Ni-MH o Li-Ion.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

Per quanto riguarda gli accumulatori al Pb, essi vanno conferiti all'isola ecologica attrezzata nelle modalità indicate nel presente Regolamento o negli idonei contenitori istituiti presso i rivenditori. E' vietato l'abbandono a fianco ai contenitori stradali per "pile e batterie", o presso i contenitori carrellati per la raccolta di altre frazioni, il conferimento nel bidone grigio del secco non riciclabile, l'abbandono incontrollato.

ART. 32 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI E MEDICINALI

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicine sono così individuati:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" presenti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso le Farmacie.

ART. 33 - CONFERIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA ALTRE TIPOLOGIE

In generale, il conferimento di legno, lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner, siringhe, polistirolo, materiali di rifiuto in metallo, batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F", dovrà essere effettuato presso la stazione ecologica attrezzata con le modalità previste nel regolamento specifico di gestione delle SEA.

Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata possono, in alternativa al sistema porta a porta o alle raccolte stradali, essere conferiti presso la stazione ecologica attrezzata, ad esclusione del secco non recuperabile.

ART. 34 - SCARTI VEGETALI

Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti in 3 modi di seguito presentati:

1. compostaggio domestico (si veda art. 35);
2. conferimento a cura delle utenze presso l'isola ecologica inter/comunale (si veda art. 36);

Le ramaglie dovranno essere gestite direttamente dagli utenti con compostaggio ovvero con il conferimento direttamente presso l'Ecocentro comunale oppure sul territorio del Comune di Capranica

in Località Acquaforte. Per quanto riguarda gli scarti vegetali generati dai manutentori del verde (giardinieri/florovivaisti) essi dovranno attenersi alle regole di assimilazione riportate nel presente Regolamento oltre che, nel caso di conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica, essere in possesso di una dichiarazione dell'utente residente nel Comune di Capranica presso cui hanno svolto le attività di manutenzione che hanno generato gli scarti verdi.

ART. 35 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti umidi organici e scarti verdi, viene proposta l'attività di compostaggio domestico. Le sole utenze domestiche, possono quindi effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attuando uno o più dei seguenti metodi:

- cumulo;
- buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
- cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;
- composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te").

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad una distanza sufficiente da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. Il cittadino può richiedere al comune la fornitura di una compostiera, o acquistare o costruire, il composter che ritiene più idoneo sia per modello che per dimensioni, in un'ottica di corretta attività di compostaggio domestico.

ART. 36 - RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie di rifiuto già descritte nel presente Regolamento ovvero non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento (ad es. troppo grandi per i contenitori a disposizione delle utenze). Tali rifiuti vanno conferiti presso l'isola ecologica inter/comunale secondo le modalità e condizioni previste nel relativo Regolamento.

ART. 37 - OLI VEGETALI

L'olio vegetale, di uso alimentare, prodotto dalle famiglie (olio di oliva, olio di semi...) è quello che deriva dalla cottura e dalla frittura degli alimenti, così come dalla conservazione degli stessi (ad esempio prodotti sott'olio). È vietato mischiare l'olio vegetale con oli minerali, grassi animali o altri liquidi. L'olio vegetale deve essere raccolto nelle taniche fornite dal Comune e va conferito negli appositi contenitori disposti sul territorio comunale

ART. 38 - CONFERIMENTO ALTRI RIFIUTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA INTER/COMUNALE (AREE ECOLOGICHE ATTREZZATE)

Ecocentro, Isola Ecologica Comunale o Centro Multiraccolta sono aree attrezzate, presidiate e regolarmente autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, di responsabilità del soggetto gestore. Presso l'isola ecologica inter/comunale possono essere conferiti in forma differenziata i seguenti rifiuti, purché di provenienza domestica o assimilati, per alcuni dei quali è comunque prevista anche una specifica raccolta domiciliare sul territorio descritta nei precedenti articoli del presente Regolamento. Per quanto riguarda l'individuazione puntuale dei rifiuti conferibili presso l'Ecocentro si rimanda al regolamento di gestione dell'isola ecologica approvato dai comuni associati. Le utenze domestiche possono provvedere al conferimento presso l'ecocentro dei materiali previsti nell'elenco del presente articolo, unicamente con propri mezzi, salvo per conferimenti diretti di ingombranti voluminosi.

ART. 39 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento possono conferire tali rifiuti secondo le seguenti modalità:

- Nel circuito di raccolta porta a porta, con gli stessi contenitori delle utenze domestiche (nel caso di quantità paragonabili alle stesse utenze domestiche);
- Con ritiro a domicilio operato dal soggetto gestore, concordando le modalità tecniche e logistiche di ritiro, così come le volumetrie dei contenitori. I contenitori potranno, a seconda dei casi, essere di proprietà dell'utenza o del Comune. Eventuali ritiri aggiuntivi rispetto al calendario di raccolta stabilito dal Comune dovranno essere concordate caso per caso con il soggetto gestore con costi interamente a carico della ditta richiedente;
- Conferimento presso l'isola ecologica attrezzata. In questo caso l'utenza è obbligata alla compilazione del formulario di trasporto rifiuti, al possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio, al rispetto delle condizioni di accesso all'isola ecologica indicate dal soggetto gestore.

ART. 40 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

Il servizio si atterrà comunque integralmente al calendario predisposto annualmente da parte del comune in accordo con il soggetto gestore e opportunamente comunicato agli utenti.

Il servizio potrà altresì essere effettuato anche parzialmente o sospeso a discrezione del soggetto gestore in caso di eventi eccezionali quali intransitabilità delle strade, manifestazioni, condizioni meteo-climatiche particolari, con l'obbligo a carico del soggetto gestore di comunicarlo in ogni caso al comune.

ART. 41 – L'ISOLA ECOLOGICA

L'Isola Ecologica Comunale è un'area attrezzata, presidiata e regolarmente autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, ove gli utenti del servizio possono conferire alcune frazioni dei rifiuti urbani e assimilati. Il Comune di Capranica, attraverso il soggetto gestore, ha attualmente al servizio del suo territorio n.1 isola ecologica inter-comunale nata a seguito della convezione in associazione con il Comune di Ronciglione. L'isola ecologica ricadente nel territorio del Comune di Ronciglione è situata in loc. Trignano. Per tutte le indicazioni circa le responsabilità, gestione, funzionamento, orari dell'isola Ecologia si rimanda al regolamento della stessa, al quale tutti i Comuni consociati devono fare riferimento.

TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 42 – SPAZZAMENTO

Per spazzamento del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso. Tale servizio è svolto da soggetti esterni appositamente incaricati dal Comune di Capranica. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene effettuato in maniera manuale nonché meccanizzata con i mezzi a disposizione.

ART. 43 - GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali, così come definiti dal D.M. 2606/2000 n° 219 devono essere avviati agli impianti di smaltimento autorizzati, ad eccezione dei materiali lapidei ed inerti derivanti da manutenzioni edili che possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali, fiori secchi, ceri, corone, carte, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relativo ai rifiuti urbani.

ART. 44 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spezzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna interessata dall'occupazione.

ART. 45 – MERCATI

Laddove si svolgano mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.

ART. 46 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere. I responsabili dei cantieri di costruzione di nuovi fabbricati ed edifici si impegnano a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri oltre che alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere. Chiunque conduca un automezzo che perda parte del carico o abbia fuoriuscite di liquidi meccanici (olio, refrigerante) dovrà provvedere a sua cura alla pulizia e raccolta del suolo pubblico oltre che a comunicare al Comune e/o soggetto gestore l'evento accaduto.

TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 47 - DIVIETI

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
2. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
3. esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
4. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal Comune per la raccolta dei rifiuti;
5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
6. il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti di volume;
7. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
9. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
10. conferire al normale servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
11. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
12. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

ART. 48 - CONTROLLI

Il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.

ART. 49 - ORARIO DI CONFERIMENTO

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo un calendario che ogni anno l'ufficio competente fornisce alle utenze nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 20,00 alle ore 05,00 orario invernale e dalle ore 22,00 alle ore 05,00 orario estivo.

E' data facoltà al sindaco che con propria ordinanza stabilisca per tutto il paese o per limitate zone per determinati periodi orari di conferimento diversi in occasione di manifestazioni e/o altri eventi.

ART. 50 – MANIFESTAZIONI ED ALTRE OCCASIONI DI PARTICOLARI AFFLUSSI DI PERSONE

In occasione di particolari occasioni di afflussi di visitatori o in occasione di fiere e sagre su disposizione dell'Ufficio competente saranno posizionati contenitori stradali seguendo sempre il criterio della differenziazione.

ART. 51 – MODALITA' DI CONFERIMENTO PER GLI ORGANIZZATORI DI FESTE E MANIFESTAZIONI

Chiunque organizza manifestazioni o feste di qualunque genere è altresì obbligato al conferimento dei rifiuti in modo differenziato secondo le modalità previste nel presente regolamento.

A tale riguardo l'organizzatore potrà richiedere al Comune la consegna in comodato d'uso di appositi contenitori con capacità utile al tipo di manifestazione organizzata.

ART. 52 – VIGILANZA E SANZIONI

La polizia locale, oltre che i dipendenti del servizio o dell'ufficio comunale preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia nonché alle seguenti sanzioni:

DESCRIZIONE DELL'INFRAZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
Abbandono di rifiuti su suolo pubblico	€ 150,00	500,00
Rovistamento, raccolta e recupero non autorizzato dei rifiuti conferiti	€ 25,00	€ 500,00
Intralcio all'operato degli operatori del servizio	€ 50,00	€ 500,00
Rifiuti conferiti in forma sciolta	€ 25,00	€ 500,00
Collocazione sacchetti in aree non consentite	€ 25,00	€ 500,00
Inserimento di rifiuti di tipologia diversa in sacchi o cassonetti a specifica destinazione	€ 50,00	€ 500,00
Conferimento rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente protetti	€ 80,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti fuori dai rispettivi contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti urbani ingombranti in modi non consentiti	€ 150,00	€ 500,00
Divieto di scritte e di affissione non autorizzata su contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Detenzione in aree private dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani in modo da causare disagi al vicinato o pregiudizi all'igiene pubblica	€ 50,00	€ 500,00
Mancata collocazione dei contenitori all'interno di aree pertinenziali private se non diversamente autorizzato dal Comune e dal Gestore	€ 25,00	€ 500,00
Mancato rispetto orario di esposizione dei contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Mancato ritiro dei contenitori dopo svuotati, entro la giornata in cui si svolge la raccolta	€ 25,00	€ 450,00
Utilizzo di contenitori/sacchi non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 500,00
Mancata restituzione al Comune in caso di vendita, locazione o in ogni altro caso di variazione o cessazione dell'utenza, del kit consegnato in comodato	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti, oggetto di differenziazione, contenenti impurità rispetto alla tipologia di raccolta o non precedentemente ridotti di volume	€ 25,00	€ 300,00
Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e sacchi non raccolti a causa di non conformità accertate e debitamente segnalate dal Gestore con apposizione di specifico avviso	€ 50,00	€ 500,00
Mancato ripristino dello stato dei luoghi antecedente allo scorretto conferimento accertato e debitamente segnalato dal Gestore con apposizione di specifico avviso	€ 25,00	€ 500,00
Per quanto non espressamente previsto, ma in violazione del presente regolamento.	€ 25,00	€ 500,00

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli agenti di polizia locale nonché gli operatori del servizio di raccolta potranno effettuare controlli per verificare il conferimento dei rifiuti che dovranno avvenire esclusivamente con le modalità indicate nel presente regolamento.